

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 14858 / 64.2015.11. del 19 GIU. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Eccezione a richiesta di interessi legali relativi a canoni demaniali

Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio V – Demanio Marittimo
Palermo
(rif. Prot. n. 23771 del 20.05.2015)

1. Con la nota in riferimento è stata posta all'attenzione dello scrivente un'articolata fattispecie avente ad oggetto la possibile applicazione di interessi "legali" su canoni di concessione di aree demaniali marittime.

Riferisce codesto Dipartimento che, a seguito di sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, è stato respinto l'appello proposto dall'Amministrazione avverso la sentenza di primo grado che aveva "accolto la domanda di controparte di annullamento del diniego al rinnovo della concessione demaniale marittima avente ad oggetto l'uso privatistico/abitativo dell'area".

Per l'effetto, l'Assessorato aveva provveduto a riconoscere come rinnovata la concessione, imponendo il pagamento dei relativi canoni, "gravati dai soli interessi legali".

Il concessionario ha, tuttavia, eccepito come indebita l'applicazione dei predetti interessi, in considerazione della circostanza che il ritardo nel pagamento dei canoni demaniali non sarebbe stato ad esso imputabile, in quanto conseguenza di "fatto, colpa o omissione" dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.

Codesto Dipartimento è invece dell'avviso che tali oneri accessori, nella misura legale siano comunque dovuti, "per l'oggettiva corresponsione ritardata dei canoni".

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue:

Preliminarmente, e per meglio chiarire quanto di seguito verrà specificato, occorre precisare che, a mente di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 1282 del codice civile, "i

crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente".

La disposizione in argomento, riferendosi agli interessi "corrispettivi" (o compensativi), pone l'accento sul carattere satisfattivo che gli stessi hanno quali frutti civili della somma dovuta o (nei contratti a prestazioni corrispettive), quale compensazione del mancato (ed immediato) godimento della prestazione dovuta.

Ritiene al riguardo la Suprema Corte di Cassazione¹ che "gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, 1° comma, c.c. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione (...)".

Funzione secondaria degli interessi è, invece, quella risarcitoria, propria degli interessi di mora, i quali presuppongono l'accertamento colpevole del ritardo nell'adempimento o la costituzione in mora *ex lege* del debitore e che, proprio perché tali, devono formare oggetto di specifica domanda, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del capitale cui accedono².

Poste tali premesse, ed in disparte ogni ulteriore approfondimento circa gli interessi moratori, occorre chiarire che la richiesta oggetto di contestazione da parte del concessionario pare potersi correttamente individuare tra quella disciplinata dal primo comma del citato articolo 1282 c.c.

Tuttavia, ritiene lo scrivente che le argomentazioni poste da codesto Dipartimento a sostegno della richiesta di interessi "legali" (*rectius* corrispettivi) *medio tempore* prodotti, non siano condivisibili.

Invero, presupposto per l'applicazione degli interessi in parola è che il credito sia liquido ed esigibile. E' cioè necessario che la somma di denaro, oltre ad essere determinata nell'ammontare, sia già scaduta.

Nel caso che ci occupa si ritiene che i predetti requisiti siano da collegare, nel rapporto causa ed effetto, alla sentenza del TAR Sicilia che, annullando il provvedimento di diniego, ha imposto (implicitamente) all'Amministrazione l'adozione del provvedimento di rinnovo della concessione.

Conseguentemente "il momento genetico del credito non può che essere quello correlato al provvedimento amministrativo in cui il credito stesso trova fonte e consistenza, ancorché l'atto abbia efficacia retroattiva³".

Per altro verso, e diversamente argomentando, si farebbe ricadere sul concessionario l'onere di un costo aggiuntivo non dovuto poiché non determinato da sua negligenza o da altre circostanze a questo attribuibili, e ciò pur nella considerazione che i canoni demaniali da questo versati "in ritardo" abbiano prodotto un'utilità al medesimo⁴.

¹ Cass. Civ., sezione lavoro, 22.12.2011, n. 28204

² Cfr. sull'argomento Cian Trabucchi – Commentario breve al codice civile – nota all'articolo 1282.

³ C.d.S. sez. IV, 14.10.2005, n. 5729.

⁴ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, 23.05.2012, n. 8171: "Se l'inadempimento dell'obbligo a contrarre sia imputabile esclusivamente al promittente venditore, non può il promissario acquirente essere obbligato a corrispondere anche gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di corrispettivo".


E' quindi avviso di questo Ufficio che la richiesta di interessi corrispettivi non possa essere riferita ad un arco temporale che preceda quello in cui il credito medesimo sia sorto, quale effetto dell'emissione del provvedimento concessorio che, rinnovando con effetto retroattivo la concessione demaniale marittima, ha sostanzialmente determinato, dalla sua data, la liquidità e l'esigibilità dei canoni demaniali.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Dario Schelli



Visto: Il Dirigente ~~Avvocato~~ Paolo Chiapparrone



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

D'ORDINE

(Avv. ~~P. Chiapparrone~~)

